REGOLAMENTO (CEE) N. 1590/83 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1983

relativo alla determinazione delle superfici olivicole che beneficiano dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva

Il CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE ha istituito un regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva, limitato alle superfici piantate ad olivi alla data del 31 ottobre 1978 e, in Grecia, alla data del 1° gennaio 1981;

considerando che per determinare tali superfici occorre riferirsi in particolare ai dati che figurano nelle dichiarazioni di coltivazione presentate da ciascun olivicoltore;

considerando che, in caso di modifica della struttura delle aziende olivicole è opportuno disporre che l'aiuto venga corrisposto, a determinate condizioni, per le superfici olivicole risultanti dalla ristrutturazione ed entro i limiti del perimetro dei progetti di operazioni di ristrutturazione in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'aiuto alla produzione di olio d'oliva è concesso a ciascun olivicoltore soltanto per le superfici piantate a olivi alla data del 31 ottobre 1978 e, in Grecia, alla data del 1° gennaio 1981, che hanno formato oggetto:

a) in Italia, della dichiarazione di coltivazione per la campagna 1980/1981 o, in mancanza di questa, dell'ultima dichiarazione di coltivazione disponibile;

b) in Francia, dell'ultima dichiarazione di coltivazione disponibile anteriore alla campagna 1982/1983;

c) in Grecia, della dichiarazione di coltivazione per la campagna 1980/1981 o 1981/1982.

Tuttavia, nel caso in cui superfici piantate a olivi alle date di cui al primo comma non abbiano formato oggetto della dichiarazione di coltivazione, l'aiuto alla produzione per queste superfici è concesso soltanto a condizione che l'interessato presenti alle competenti autorità nazionali una dichiarazione complementare di coltivazione per dette superfici anteriormente al 30 giugno 1984.

2. In caso di nuovi impianti effettuati dopo il 31 ottobre 1978 in Francia e in Italia e dopo il 1° gennaio 1981 in Grecia, nel quadro di un progetto di operazioni di ristrutturazione degli oliveti limitato all'azienda o ad un'area di produzione determinata, l'aiuto è concesso anche per le superfici in causa a condizione che:

— il progetto di operazioni di ristrutturazione sia stato approvato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato,

— entro ogni perimetro di ristrutturazione la superficie globale piantata a olivi dopo la ristrutturazione non ecceda la superficie piantata alla data del 31 ottobre 1978 e, in Grecia, alla data del 1° gennaio 1981.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1983.

Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.